

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 475/10^a

4^a COMM. CONSILIARE


2^a COMM. CONSILIARE

SIRIO
05.11.19
h

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante: "modifiche e integrazioni alla Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato"

Reggio Calabria, li

On. Orlandino Greco



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 31965 del 05.11.2019

Classificazione 02 05

RELAZIONE DESCRITTIVA

La legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. Il consiglio regionale della Calabria e la Giunta Regionale, hanno promulgato così favorevolmente il ritorno della gestione delle nostre acque in mano pubblica. Dopo anni di richieste da parte dei comitati per l'acqua pubblica nella nostra regione, l'istituzione dell' "AIC" rappresenta un passo avanti di notevole importanza, nell'ambito della gestione stessa delle nostre risorse, a favore dei cittadini Calabresi. Una legge che ripone nelle mani dei propri rappresentanti territoriali e quindi delle stesse comunità un bene primario e il tema degli investimenti sull'acqua calabrese, ponendo al centro le esigenze stesse dei territori e riportando al bene pubblico ciò che gli appartiene. Il ritorno in mano pubblica di questa importante risorsa di vita è l'emblema di una politica regionale volta agli esclusivi interessi democratici di una Regione in passato demandava la gestione delle proprie risorse idriche a società estere partecipate, sottraendo economia ai territori. Gli impianti della Regione producono annualmente in media 274 milioni di metri cubi di acqua, (SORICAL), con 470 sorgenti, 11 derivazioni di acqua fluente, due dighe attive a gennaio 2018, 290 pozzi, 16 impianti di potabilizzazione, circa 5000 km di condotte, oltre 1000 serbatoi e 2000 punti consegna. I dati esemplificativi elencati sono estratti dalla relazione presentata a Davoli (CZ), il 27 gennaio 2018, dal prof. Paolo Veltri, professore ordinario di costruzioni idrauliche e direttore del dipartimento di ingegneria civile dell'Università della Calabria, e dall'ing. Idraulico Sorical, Giuseppe Viggiani, Sostituto ingegnere responsabile delle dighe dell'Alaco e Menta. Gli esperti, soffermandosi sullo studio di un necessario riassetto e riorganizzazione della produzione e sovrapproduzione di acqua nelle zone ancora carenti di servizio, danno lo spunto per teorizzare e mettere in pratica la possibilità di Istituire un "fondo di solidarietà idrico" a favore di quei comuni dove risiedono impianti e sorgenti utilizzate proprio per portare acqua nei comuni a valle. Le finalità di questa proposta di integrazione alla legge sopracitata sono quello di equilibrare la carenza di investimenti nelle aree di montagna e dell'entro terra calabrese dove sussistono opere di adduzione acqua, attraverso l'ausilio applicato di un canone o sovracanone applicato in tariffa che si propone di denominare "Fondo di Solidarietà Idrico per la Calabria", che si presuma dovrebbe essere versato direttamente nelle casse dei comuni individuati. Dando così la possibilità agli stessi enti locali, che soffrono lo spopolamento e l'abbandono dei propri centri storici, di avere un minimo di liquidità economica e risorse per abbattere i costi dei propri servizi pubblici, o creare e mantenere i servizi pubblici che si ritengono necessari per le popolazioni residenti: contribuendo in modo notevole al riassetto dell'equità sociale nella Regione attraverso l'uso durevole e sostenibile di una risorsa. Attualmente, se guardiamo lo stato della maggior parte dei comuni dell'entroterra, soprattutto dove sussistono impianti e sorgenti, si evince senza difficoltà il grado di abbandono delle aree oggetto di queste opere pubbliche. La proposta suddetta di integrazione alla legge regionale N°18, punta a istituire il fondo di solidarietà idrico e demanda alla giunta regionale la facoltà di applicare in misura consona, canoni e sovracanonici da versare annualmente, a bilancio approvato da parte degli enti gestori dell'acqua della Regione Calabria, ai comuni dove sussistono impianti e sorgenti utilizzate per dare acqua alla maggior parte dei comuni delle nostre coste, sia ad uso irriguo, che ad uso potabile, riconoscendo all'entroterra montano calabrese il diritto di partecipazione alla distribuzione delle risorse.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato, contempla solo modifiche ordinamentali e non comportano, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Proposta di legge:

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato)".

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

Al comma 2 dell'Art. 1 della L. R. 18 maggio 2017, n. 18 è aggiunta la seguente lettera c): *"c) è istituito e disciplinato il fondo idrico di solidarietà per la Calabria a favore dei comuni ricadenti in aree di sorgente e dove sussistono impianti di adduzione e presa acqua ad uso potabile e misto. Il fondo sarà gestito e curato dall'Autorità Idrica della Calabria o da qualsiasi ente gestore che ne ha facoltà. I parametri relativi ai canoni o sovracanoni da applicare alle tariffe saranno decise dalla Giunta Regionale e trasmesse con atto del Presidente della Giunta Regionale, previa consultazione non vincolante del consiglio direttivo o dell'assemblea dell'AIC (ART.5) e del comitato consultivo degli utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse (ART 18)".*

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

All'art 2 della L. R. 18 maggio 2017, n. 18 è aggiunto il seguente comma 6 : *"6. L'AIC è titolare della gestione del Fondo di Solidarietà Idrico per la Calabria, amministra, ripartisce e distribuisce ai comuni che ne hanno diritto, il fondo in base alle direttive ed i parametri imposti dalla Giunta Regionale della Calabria."*

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

Al comma 3 dell'Art. 15 della L. R. 18 maggio 2017, n. 18 è aggiunta la seguente lettera f): *"f) la regolarità contabile e finanziaria relativa alla gestione del fondo di solidarietà idrico per la Calabria."*

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

Al comma 3 dell'Art. 16 della L. R. 18 maggio 2017, n. 18 è aggiunta la lettera e): *"e) l'ammontare annuale del sovracanone relativo del Fondo di Solidarietà per la Calabria regolarmente applicato in tariffa e i dati relativi al fondo realmente incassato, nonché le modalità e le tabelle delle risorse del fondo, ripartito, distribuito e versato ai comuni che ne hanno diritto."*

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

Al comma 1 dell'Art. 17 della L. R. 18 maggio 2017, n. 18 sono aggiunte la seguenti lettera c) e d): *"c) promuove e stabilisce con provvedimento della Giunta Regionale il "sovracanone" annuale relativo al Fondo di Solidarietà Idrico per la Calabria che sarà trasmesso all'AIC e gli enti gestori accreditati con atto del Presidente della Giunta Regionale così come recita l'art 1 comma 2 lettera c. ";*

d) il dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico individua i comuni della Regione Calabria aventi diritto alla ripartizione e la distribuzione del fondo di solidarietà idrico. I comuni che hanno diritto al fondo di solidarietà sono quei comuni in cui ricadono impianti di

adduzione, pozzi, dighe e sorgenti d'acqua utilizzate dall'AIC e dagli enti gestori per gli acquedotti regionali.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

On.  Orlandino Greco